



I FERTILIZZANTI

LE NUOVE NORME E LE RICADUTE PER IL COMMERCIO

Pavia, 29/03/2023



Assofertilizzanti - Federchimica

Assofertilizzanti è una delle 17 Associazioni di Federchimica - Federazione Nazionale dell'Industria Chimica - che tutela e rappresenta tutte le realtà produttive del settore dei fertilizzanti.

- 63 imprese associate
- 1 mld/€ turnover
- 90% rappresentatività mercato nazionale

3 GRUPPI MERCEOLOGICI:

- Concimi minerali
- Fertilizzanti Organici, Organo-Minerali, Ammendanti e Substrati
- Fertilizzanti specialistici

GREEN DEAL

- iniziative politiche della Commissione europea con l'obiettivo generale di raggiungere la neutralità climatica in Europa entro il 2050
- coinvolgimento settore agroalimentare con le strategie:
 - Farm to fork
 - Biodiversità
- Obiettivi settore fertilizzanti:
 - ridurre del 50% le perdite di nutrienti, senza che ciò comporti un deterioramento della fertilità del suolo
 - ridurre almeno del 20% l'uso di fertilizzanti entro il 2030
 - aumento del 25% la SAU destinata ad agricoltura biologica in UE



DEFINIZIONE DI FERTILIZZANTE

I fertilizzanti sono mezzi tecnici per creare, ricostituire, conservare o aumentare la fertilità del terreno. Rappresentano per le piante quello che gli alimenti rappresentano per l'uomo e gli animali: **un nutrimento**

D.LGS. 75/2010

- «**concimi**»: prodotti la cui funzione principale è fornire elementi nutritivi alle piante;
- «**ammendanti**»: materiali da aggiungere al suolo, principalmente per conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche o chimiche o l'attività biologica
- «**correttivi**»: materiali da aggiungere al suolo in situ principalmente per modificare e migliorare proprietà chimiche anomale del suolo dipendenti da reazione, salinità, tenore in sodio
- «**substrati di coltivazione**»: materiali diversi dai suoli in situ, dove sono coltivati vegetali
- «**prodotti ad azione specifica**»: prodotti che apportano ad un altro fertilizzante o al suolo o alla pianta, sostanze che favoriscono o regolano l'assorbimento degli elementi nutritivi o correggono determinate anomalie di tipo fisiologico

REGOLAMENTO UE 2019/1009

- «**prodotto fertilizzante**»: una sostanza, una miscela, un microrganismo o qualsiasi altro materiale, applicato o che si intende applicare alle piante o alla loro rizosfera oppure ai funghi o alla loro micosfera, o destinato a costituire la rizosfera o la micosfera, da solo o in associazione ad un altro materiale, allo scopo di fornire nutrienti alle piante o ai funghi o di migliorarne l'efficienza nutrizionale
- «**prodotto fertilizzante dell'UE**»: un prodotto fertilizzante che rechi la marcatura CE quando messo a disposizione sul mercato

CONTESTO NORMATIVO

REGOLAMENTO EUROPEO

Regolamento CE 2003/2003

- Concimi minerali
- Correttivi

Abrogato

REGOLAMENTO EUROPEO

Regolamento UE 2019/1009

- Concimi
 - Organici
 - Organo-minerali
 - Inorganici
 - Correttivi
 - Ammendanti
 - Substrati
 - Biostimolanti
 - Miscele
- (non necessitano di registrazione, solo marchio CE)

NORMA NAZIONALE

D.Lgs. 75/2010

- Concimi minerali
- Concimi organici e organo-minerali
- Ammendanti
- Substrati
- Correttivi
- Prodotti ad azione specifica



<https://www.sian.it/vismiko/jsp/indexConsultazione.do>

MUTUO RICONOSCIMENTO

Regolamento UE 2019/515

- Categorie di fertilizzanti regolamentati dallo Stato membro di provenienza
- Etichetta deve essere in italiano
- Registrati nel Paese di origine



<https://www.protezionedellepiante.it/elenco-prodotti-fertilizzanti-autorizzati-regolamento-ue-515-2019/>

PRECURSORI D'ESPLOSIVI

Regolamento UE 2019/1148

- sostanze soggette a restrizioni che in Italia non possono essere fornite, possedute o utilizzate da privati (nitrato di ammonio)
- Sostanze non soggette a restrizioni



<https://assofertilizzanti.federchimica.it/guide/precursori-di-esplosivi>

CONTESTO NORMATIVO

Coesistenza norma nazionale e norma UE

Al contrario della maggior parte delle altre misure di armonizzazione dei prodotti nel diritto dell'Unione, il regolamento (CE) n. 2003/2003 non osta alla messa a disposizione di concimi non armonizzati sul mercato interno conformemente al diritto nazionale e alle norme generali sulla libera circolazione contenute nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Considerando il carattere decisamente locale di taluni mercati di prodotti, questa possibilità andrebbe mantenuta. **Il rispetto delle norme armonizzate dovrebbe pertanto rimanere facoltativo ed essere richiesto solo per i prodotti destinati a fornire nutrienti alle piante o a migliorarne l'efficienza nutrizionale e che rechino la marcatura CE** al momento della loro messa a disposizione sul mercato. Il presente regolamento non dovrebbe quindi applicarsi a prodotti che non rechino la marcatura CE al momento della loro messa a disposizione sul mercato (*)

Conseguentemente, **coesisteranno** una normativa nazionale e una europea

(*) Premessa n. 5 Regolamento Europeo 2019/1009

NORMATIVA NAZIONALE

LEGGE 4 agosto 2022, n. 127 Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021. (22G00136)

Articolo 19

- **Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009**, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003
- **Definire procedure di controllo dei fertilizzanti IT e UE**
- Adeguare e semplificare le norme vigenti in materia di fertilizzanti nazionali
- Abrogare norme interne non compatibili con il Reg. 2019/1009

REGOLAMENTO EUROPEO

IMMISSIONE IN COMMERCIO

Norma nazionale
(D.Lgs. 75/2010)

Norma europea
Regolamento UE 2019/1009

AGRICOLTURA BIOLOGICA

Agricoltura biologica

Regolamento UE 2018/848
Regolamento UE 2021/1165

SICUREZZA

Sottoprodotti di origine animale

Regolamento CE 1069/2009
Regolamento UE 142/2011

AMBIENTE

Direttiva Nitrati
Direttiva 91/676/CEE

Riduzione emissione inquinanti in
atmosfera
Direttiva (UE) 2016/2284

End of Waste
Direttiva 98/2008/CE



Messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE

Regolamento UE 2019/1009

INFORMAZIONI GENERALI

- In applicazione dal 16 luglio 2022
- Ad oggi aggiornato da 8 Regolamenti delegati:
 1. [Regolamento UE 2021/1768](#) (adeguamento tecnico: nuove tipologie polimeri, trattamenti estratti vegetali, nuove prescrizioni per compost e digestati)
 2. [Regolamento UE 2021/2086](#) (aggiunta della struvite – CMC 12)
 3. [Regolamento UE 2021/2087](#) (aggiunta ceneri – CMC 13)
 4. [Regolamento UE 2021/2088](#) (aggiunta del biochar – CMC 14)
 5. [Regolamento UE 2022/973](#) (criteri efficienza agronomica dei sottoprodotti – CMC 11)
 6. [Regolamento UE 2022/1171](#) (aggiunta materiali di elevata purezza – CMC 15)
 7. [Regolamento UE 2022/1519](#) (adeguamento tecnico: esclusione polimeri da registrazione REACH, modifiche prescrizioni sugli inibitori, nuove prescrizioni per compost e digestati)
 8. [Regolamento UE 2023/409](#) (modifica contenuto minimo di Ossido di calcio)
- Introduzione norme rigorose per un perfezionamento della qualità e sicurezza dei prodotti agli stringenti standard UE
- Stimola investimenti in R&D per sviluppare prodotti innovativi e conformi alle legislazioni UE



STRUTTURA REGOLAMENTO

Regolamento UE 2019/1009

53 ARTICOLI DI LEGGE:

- CAPO I - disposizioni generali
- **CAPO II - obblighi degli operatori economici**
- CAPO III - conformità dei prodotti fertilizzanti dell'UE
- CAPO IV - notifica degli organismi di valutazione della conformità
- CAPO V - vigilanza del mercato dell'unione, controlli sui prodotti fertilizzanti dell'UE che entrano nel mercato dell'unione e procedura di salvaguardia dell'unione
- CAPO VI - delega di potere e procedura di comitato
- CAPO VII - modifiche
- CAPO VIII - disposizioni transitorie e finali

5 ALLEGATI TECNICI

- ALLEGATO I
Categorie funzionali del prodotto («PFC») per i prodotti fertilizzanti dell'UE
- ALLEGATO II
Categorie di materiali costituenti (CMC)
- ALLEGATO III
Prescrizioni di etichettatura
- **ALLEGATO IV**
Procedure di valutazione della conformità
- ALLEGATO V
Dichiarazione UE di conformità

OBBLIGHI FABBRICANTI E IMPORTATORI

Obblighi fabbricanti (articolo 6 – Regolamento UE 2019/1009)

- garantiscono conformità prodotto alle prescrizioni del Regolamento UE 2019/1009
- redigono la documentazione tecnica (da conservare per 5 anni)
- **effettuano o fa eseguire la pertinente valutazione di conformità (allegato IV) prima dell'immissione sul mercato dei prodotti fertilizzanti: in caso di idoneità redigono dichiarazione UE di conformità (allegato V)**
- garantiscono conformità produzione in caso di evoluzione della norma e relative norme tecniche (standard del CEN)
- garantiscono conformità etichettatura prodotti e loro tracciabilità (es. n° di lotto)

Obblighi Importatori (articolo 8 – Regolamento UE 2019/1009)

- garantiscono importazioni prodotti conformi al Regolamento UE 2019/1009
- assicurano che il fabbricante abbia predisposto la documentazione tecnica
- assicurano che il fabbricante abbia eseguito o fatto eseguire la pertinente valutazione di conformità (allegato IV) prima dell'immissione sul mercato dei prodotti fertilizzanti
- garantisce che trasporto e magazzinaggio non compromettano conformità prodotto
- se necessario monitorano prodotto con prove a campione

OBBLIGHI DEI DISTRIBUTORI



articolo 9 – Regolamento UE 2019/1009

- verificano che il prodotto sia accompagnato dalle opportune **documentazioni** prescritte dalla norma (etichette su prodotto/imballaggio o foglietto separato)
- verificano che il fabbricante/importatore abbia apposto sugli imballaggi:
 - degli elementi di identificazione (es. n° di lotto)
 - nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati
- **impedire immissione** in commercio se si ritiene che il **prodotto non sia conforme**
- **garantire** che **trasporto** e **stoccaggio** in magazzino non compromettano conformità prodotto

OBBLIGHI DEI DISTRIBUTORI



articolo 9 – Regolamento UE 2019/1009

- **assicurano opportune misure correttive: ritirare o richiamare**, a seconda dei casi, se viene immesso sul mercato un prodotto che si ritiene non conforme
- **collaborare con le autorità** in caso di rischi sospetti per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l'ambiente
- **fornire tutta la documentazione necessaria** in caso di richiesta motivata presentata da un'autorità nazionale competente

OBBLIGHI DEI DISTRIBUTORI

PRECURSORI DI ESPLOSIVI (REGOLAMENTO UE 2019/1148)

2 categorie di precursori di esplosivi:

- sostanze soggette a restrizioni che in Italia **non possono essere fornite, possedute o utilizzate da privati (nitrato di ammonio)**
- nove precursori di esplosivi non soggetti a restrizioni

Obblighi distributori:

- informare l'acquirente che il prodotto è soggetto a restrizioni (info presente in Scheda dati sicurezza e/o etichetta e/o documenti di accompagnamento e/o catalogo)
- fortemente raccomandato scegliere la modalità che riesca a garantire il tracciamento di avvenuta informativa;
- verificare per ciascuna transazione che l'acquirente sia un distributore/utilizzatore professionale (a meno che la verifica in relazione a tale potenziale cliente non sia già stata effettuata nell'arco di un anno prima della data di tale transazione) → **obbligatoria firma della «dichiarazione del cliente»**
- valutare se l'uso previsto è compatibile con l'attività del cliente
- rifiutare la transazione se sussistono ragionevoli motivi di dubitare della legittimità dell'uso. Tali transazioni o tentativi di transazione devono essere segnalate entro le 24 ore (**anche per i precursori non soggetti a restrizioni**)
- Vige l'obbligo per gli operatori economici di **segnalare transazioni sospette** (fornire alle Autorità competenti l'identità del cliente, qualora possibile, e tutti i dettagli che lo hanno indotto a considerare sospetta la transazione) **e/o furti**

SITO INTERNET DI ASSO FERTILIZZANTI



Download:


- [Linee Guida Assofertilizzanti](#)
- [Linee guida Commissione europea](#)
- [Dichiarazione del cliente](#)
- [Elenco precursori soggetti a restrizione](#)
- [Elenco precursori non soggetti a restrizione](#)

OBBLIGHI DEI FABBRICANTI APPLICATI AI DISTRIBUTORI

articolo 10 – Regolamento UE 2019/1009

Un importatore o **distributore** è ritenuto un fabbricante quando:

- **immette** sul mercato un prodotto fertilizzante dell'UE **con il proprio nome o marchio commerciale**
- **modifica un prodotto fertilizzante dell'UE già immesso sul mercato** in modo tale da poter incidere sulla conformità alla prescrizioni del Regolamento



CONFEZIONAMENTO O RICONFEZIONAMENTO

articolo 11 – Regolamento UE 2019/1009

L'importatore o distributore che si limita esclusivamente a confezionare/riconfezionare un prodotto fertilizzante dell'UE - **senza manipolarlo** - e non è un fabbricante ai sensi dell'art.10 deve

- fare in modo che sull'imballaggio figurino nome, denominazione commerciale registrata/marchio registrato ed indirizzo postale **preceduti da «confezionato da» o «riconfezionato da»**
- **tenere a disposizione** delle autorità di vigilanza un fac-simile delle **informazioni originali ricevute dal Fabbricante** (per **5 anni** dalla «messa a disposizione» del mercato)



CONFORMITÀ DEI PRODOTTI

PRESUNZIONE DI CONFORMITÀ (ARTICOLO 13 – REGOLAMENTO UE 2019/1009)

- **Incarico Commissione europea al CEN** di elaborare gli standard analitici di riferimento
- Norme armonizzate garantiscono la conformità del fertilizzante alle prescrizioni del regolamento
- In mancanza di standard armonizzati è possibile riferirsi ad altre norme tecniche: per l'Italia consultare metodi ufficiali di analisi per i fertilizzanti – Decreto Ministeriale del 19 luglio 1989 e relativi supplementi)



CONFORMITÀ DEI PRODOTTI

PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ

- Esecuzione procedure della conformità nel rispetto delle prescrizioni riportate [allegato IV](#)
- Eseguite in **autonomia** o fatte eseguire da **Organismi notificati**
- Organismi notificati dagli Stati membri alla Commissione europea verificabili su portale NANDO: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=159361
- Marcatura CE secondo i principi sanciti dal Regolamento CE 765/2008



CE

Allegato IV

Intervento laboratori e Organismi notificati



MODULO A

(APPLICABILE AI CONCIMI EX REG.
2003/2003)

Autocertificazione Imprese

**Non necessario intervento di
laboratori esterni o organismi
notificati**



MODULO A1

(SOLO PER PROVE DETONABILITÀ DEL
NITRATO DI AMMONIO)

Marcatura CE sotto responsabilità di
un organismo notificato

Necessarie prove di laboratorio su
ritenzione d'olio e resistenza alla
detonazione



MODULO B+C

(CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO)

Rilascio certificato dell'esame UE del
tipo da un Organismo notificato a
scelta dell'Impresa (un Organismo
notificato può chiedere ulteriori
campioni qualora siano necessari per
eseguire il programma di prove)

Autocertificazione congiunta
secondo le modalità di controllo
interno della produzione



MODULO D1

(CERTIFICAZIONE DI PROCESSO)

Marcatura CE sotto responsabilità di
un Organismo notificato

Garanzia di qualità del processo di
produzione

CONFORMITÀ DEI PRODOTTI

DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITÀ' Allegato V Regolamento UE 2019/1009

- **Redatta dal fabbricante** se il prodotto risulta idoneo alla valutazione di conformità
- Attesta che è stata dimostrata la conformità alle prescrizioni del Regolamento
- Ha una struttura tipo riportata nell'allegato V
- Contiene gli elementi indicati nell'allegato IV, deve essere sempre aggiornata e tradotta **nelle lingue richieste dallo Stato** membro in cui il prodotto fertilizzante dell'UE viene immesso sul mercato
- Deve essere consegnata dal Fabbricante insieme al prodotto

FAC SIMILE

Dichiarazione UE di conformità (n. XXX) (1)

1. Prodotto fertilizzante dell'UE (numero del prodotto, del lotto o del tipo):
2. Nome e indirizzo del fabbricante e, ove applicabile, del suo rappresentante autorizzato:
3. La presente dichiarazione UE di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione del prodotto fertilizzante dell'UE che ne consenta la tracciabilità; può, se richiesto per l'identificazione del prodotto fertilizzante dell'UE, includere un'immagine):
5. L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme al:
 - Regolamento (UE) 2019/1009 (2);
 - se del caso, altre normative di armonizzazione dell'Unione:
6. Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate o alle specifiche comuni utilizzate oppure alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:
7. Ove applicabile, l'organismo notificato ... (denominazione, numero) ... ha svolto... (descrizione dell'intervento) e ha rilasciato il certificato o l'approvazione... (numero):
8. Ove applicabile, si allegano alla presente dichiarazione UE di conformità le dichiarazioni UE di conformità per i prodotti fertilizzanti dell'UE costituenti della miscela fisica di prodotti fertilizzanti.
9. Informazioni supplementari:
 - Firmato a nome e per conto di:
 - (luogo e data del rilascio):
 - (nome e cognome, funzione) (firma):

AGRICOLTURA BIOLOGICA

DECRETO 10 OTTOBRE 2022 – ADEGUAMENTO D.LGS. 75/2010

Tra le varie novità apportate dal Decreto 10 ottobre 2022 si riscontra la revisione dell'elenco dei fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica (allegato 13) in cui vengono

- convertiti i concimi CE dell'abrogato Regolamento CE 2003/2003
- aggiunti i rinvii di legge alle prescrizioni del Regolamento UE 2021/1165 (applicativo del Reg. UE 2018/848 relativo alla produzione biologica)



Come commercializzare i fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica?

AGRICOLTURA BIOLOGICA

INTERPRETAZIONE NORMATIVA DI ASSOFERTILIZZANTI

FERTILIZZANTI NAZIONALI

Modalità di immissione in commercio rimangono immutate

- commercializzare solo delle «denominazioni del tipo» e rispettare prescrizioni colonna 4 e 5 (tabella 1 – allegato 13)
- iscrivere il prodotto nel SIAN nella sezione «uso biologico»
- apportare in etichetta la dicitura «consentito in agricoltura biologica» e specificare i requisiti aggiuntivi della colonna 4

FERTILIZZANTI UE

- Redigere/raccogliere la documentazione tecnica che attesti la conformità ai sensi del Reg. UE 2019/1009, Reg. UE 2018/848 e Reg. UE 2021/1165
- Eseguire la pertinente valutazione di conformità
- Redigere dichiarazione scritta conformemente all'allegato V del Reg. UE 2019/1009
- Etichettare in conformità alle prescrizioni riportate al
 - punto 8 allegato III del Reg. UE 2019/1009 e seguire la linea guida UE sull'etichettatura dei fertilizzanti a marchio CE
 - Art.31 del Reg. UE 2018/848

L'iscrizione al SIAN dei fertilizzanti UE immessi sul mercato ai sensi del Reg. UE 2019/1009, o approvati nell'ambito del mutuo riconoscimento, e conformi al Reg. 2018/848 NON dovrà essere effettuata.



**Grazie per
l'attenzione**